

SISTEMA AMBIENTALE E CONTRASTO AGLI ECOREATI

ANCHE NEL 2019 SNPA HA PUBBLICATO NEL RAPPORTO ECOMAFIA DI LEGAMBIENTE I DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 68/2015 DA PARTE DEL SISTEMA (PRESCRIZIONI, ASSEVERAZIONI, COMUNICAZIONI DI NOTIZIA DI REATO). UN GRUPPO DI LAVORO STA INOLTRE ELABORANDO UNA REVISIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE PROCEDURE ESTINTIVE.

Il Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa) promuove, nell'ambito del proprio mandato istitutivo, la collaborazione con tutti i portatori di interesse nel campo ambientale, al fine di potenziare la propria capacità di dialogo e di comunicazione.

In tale contesto è stata avviata, già dallo scorso anno, una collaborazione con Legambiente che pubblica annualmente il documento, di rilevante diffusione nel mondo ambientale, noto come *Rapporto Ecomafia*. Legambiente e Snpa hanno trovato un ambito di chiara sintonia proprio nel contrasto alla criminalità, ciascuno per il proprio ruolo, che è di natura operativa per il Sistema e di denuncia da parte dell'associazione, che annualmente raccoglie e diffonde i "numeri della criminalità ambientale". Anche nel 2019, dunque, Snpa pubblica, nel rapporto Ecomafia, i dati relativi all'applicazione nel Sistema della legge 68/2015, nota come "Ecoreati".

Tale legge ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, dall'altro ha introdotto una nuova procedura di estinzione dei reati ambientali.

L'attuazione di questa legge ha visto e vede, su entrambe le linee direttrici, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente in prima linea.

I dati annualmente pubblicati sono prodotti a cura di uno dei Gruppi di lavoro (Gdl) che costituiscono l'ossatura del Piano triennale di attività Snpa, con l'obiettivo di costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei soggetti coinvolti nell'applicazione della norma, con particolare riferimento alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e, nello stesso tempo, con lo scopo di realizzare una sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla




formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del Sistema. Il Gdl Ecoreati ha prodotto un primo documento "Indirizzi per l'applicazione delle procedure di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/06", approvato con delibera del Consiglio Snpa n. 85/2016, e ha raccolto le informazioni relative allo stato di attuazione della legge 68/2015 nel Snpa nel corso dell'anno 2017, informazioni che sono state pubblicate nel *Rapporto Ecomafia 2018*.

Il Gdl Ecoreati, confermato anche nell'assetto organizzativo del nuovo Piano triennale 2018-2020 del Snpa, sta procedendo ad elaborare una nuova edizione del documento contenente gli indirizzi per l'applicazione delle procedure estintive e ha raccolto anche le informazioni relative allo stato di attuazione della legge nel Snpa nell'anno 2018, pubblicate nell'ultimo *Rapporto Ecomafia 2019*. Tali informazioni sono state elaborate a partire dai dati disponibili relativi alle prescrizioni impartite, al relativo gettito economico e alle comunicazioni di notizia di

FIG. 1
PRESCRIZIONI 2018

Numero totale di prescrizioni emesse dal Snpa nel 2018, suddivise per regione.



reato conseguenti ai delitti ambientali introdotti con la legge 68/15. I dati pubblicati dal Snpa si riferiscono esclusivamente agli atti sottoscritti direttamente da personale del Sistema, escludendo il prodotto di indagini svolte in collaborazione con altre forze di polizia giudiziaria.

Dall'analisi dei dati raccolti, si conferma nel Rapporto 2019, come nell'anno precedente, che non tutte le agenzie impartiscono prescrizioni. Permane, infatti, la considerazione che solo alcune agenzie sono dotate di personale con qualifica di Upg, pertanto, in questi casi, l'attività prevalente nell'ambito dell'applicazione della procedura estintiva è quella di asseverazione di prescrizioni impartite da altre forze di polizia giudiziaria. Di seguito sono riportate alcune elaborazioni statistiche, aggiornate all'anno 2018, relative al numero di prescrizioni emesse dal Snpa. Ancorché leggermente diversi in valore assoluto, e leggermente inferiori come totale, i numeri (figura 1) confermano gli ordini di grandezza e la distribuzione regionale del 2017. Una distribuzione che consegue, anche quest'anno, alla non omogenea ripartizione delle attività controllate, che si concentrano maggiormente in alcune regioni, soprattutto del nord. Inoltre, i rapporti con l'Autorità giudiziaria si confermano significativamente differenti da regione a regione, ad esempio per effetto della sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa in materia di ecoreati, condizione che sposta le attività prevalenti in questa materia da parte di alcune Agenzie, ad esempio nell'inoltro delle comunicazioni di notizia di reato in accordo con la polizia giudiziaria.

In merito all'esito del procedimento prescrittivo, per il 2018 Snpa ha presentato alcune elaborazioni statistiche, in termini di prescrizioni ottemperate e ammesse al pagamento e prescrizioni pagate, nonché di gettito economico complessivo (figure 2-4). A tale proposito è necessario precisare che i dati devono essere interpretati considerando che alcuni procedimenti conseguenti all'emissione di prescrizioni nel corso di un anno solare possono non concludersi nel corso del medesimo anno. Tale circostanza, in particolare, giustifica la presenza di possibile indisponibilità dei dati nella rappresentazione percentuale dell'ottemperanza alle prescrizioni emesse. Inoltre, non tutte le agenzie sono titolate alla riscossione delle sanzioni

FIG. 2 PRESCRIZIONI 2018

A - Rappresentazione percentuale dell'ottemperanza alle prescrizioni emesse.
B - Ammissioni a pagamento di sanzioni pecuniarie per condotta esaurita e adempimento spontaneo rispetto al totale di prescrizioni ammesse al pagamento.




FIG. 3 PRESCRIZIONI 2018

A - Ammissioni a pagamento di sanzioni pecuniarie per condotta esaurita e adempimento spontaneo rispetto al totale di prescrizioni ammesse.
B - Rappresentazione percentuale del pagamento delle prescrizioni.





FIG. 4 IMPORTO PRESCRIZIONI

Importo riscosso da sanzioni per prescrizioni dal Snpa nell'anno 2018, suddiviso per regione.



e, anche ove ciò accada, la riscossione complessiva in un anno solare può essere originata da prescrizioni emanate nel precedente anno.

Il diagramma di *figura 5* tratta dell'istituto dell'asseverazione delle prescrizioni, attività che è quella più ricorrente nel contesto dell'intero Sistema Agenziale.

Si riporta, infine, il riepilogo delle comunicazioni di notizia di reato effettuate dal Snpa nel 2018 per i nuovi delitti ambientali introdotti con la legge 68/2015 (*figura 6*).

Per quanto concerne la trasmissione alle Procure di notizie di reato attinenti i delitti ambientali previsti dagli art. 452 bis del codice penale (in particolare il delitto di inquinamento ambientale), si deve evidenziare come il dato vada letto partendo dal presupposto che solo in poche realtà regionali queste comunicazioni sono fatte direttamente dalle Arpa, non riservandole quindi ad altri corpi di polizia ambientale, come è invece più frequente.

Barbara Bellomo, Alfredo Pini

Ispra

FIG. 5
RICHIESTE
ASSEVERAZIONE

Richieste di asseverazioni al Snpa nell'anno 2018, suddivise per regione.





FIG. 6
TIPOLOGIA DI REATO

Tipologia di comunicazioni di notizia di reato per delitti ambientali effettuate dal Snpa nel 2018.



POSITION PAPER ASSOARPA

SANZIONI SUGLI ECOREATI, LE AGENZIE AMBIENTALI CHIEDONO LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La legge 68/2015, che ha introdotto i delitti contro l'ambiente nel codice penale, tra le novità più significative ha previsto il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni di natura penale mediante l'adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria. Questo aspetto comporta che le Agenzie ambientali svolgano un ruolo fondamentale, non solo in fase di accertamento tecnico dei nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale, ma innanzitutto nella "procedura prescrizionale" di cui all'art. 318 bis e ss., ove possono agire con un duplice ruolo: quale organo tecnico di supporto deputato a garantire la correttezza degli interventi (asseverazione) e, laddove è previsto dalle norme, anche come forza di polizia giudiziaria che impartisce la prescrizione. Tuttavia, l'applicazione della nuova procedura ha aperto alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla mancata precisazione di alcuni aspetti rilevanti. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione sull'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, comma 2, nonché sulla destinazione finale di tali proventi. AssoArpa ritiene indifferibile l'introduzione di disposizioni normative che risolvono le incertezze sorte nell'attuazione del "procedimento prescrizionale", prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, con un loro eventuale vincolo di destinazione a favore del finanziamento di tali specifiche attività. Tale previsione, oltre a garantire l'effettiva possibilità di controllo sulla tempestività e correttezza del versamento, appare dettata anche da esigenze di coerenza del sistema e porterebbe un contributo importante al problema di insufficienza di risorse disponibili e

vincolate destinate al controllo ambientale che caratterizza il Sistema nazionale di protezione ambientale. Nel position paper AssoArpa ipotizza alcune alternative, rendendosi al contempo disponibile nei confronti dei competenti interlocutori istituzionali, per la formulazione di veri e propri emendamenti da inserire in un progetto o proposta di legge all'esame del Parlamento. Queste in sintesi le possibili opzioni presentate:

- prevedere che le somme in oggetto siano direttamente introitate dalle Arpa/Appa che abbiano agito in qualità di organo accertatore oppure di ente asseveratore delle prescrizioni tecniche. Le Agenzie regionali e provinciali dovrebbero destinare obbligatoriamente tali entrate al finanziamento di attività di vigilanza e controllo ambientale di propria competenza
- prevedere la devoluzione pro-quota dell'importo fra organo accertatore e ente asseveratore della prescrizione ambientale. I proventi delle sanzioni in oggetto sarebbero quindi attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore e all'ente che ha agito in qualità di asseveratore delle prescrizioni, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto
- prevedere che i proventi delle sanzioni siano introitati dall'organo che ha accertato la relativa contravvenzione
- prevedere, in analogia alla procedura in materia della sicurezza e igiene del lavoro, che le somme in questione siano devolute alla Regione/Provincia autonoma di riferimento della competente Arpa/Appa, con un possibile vincolo di destinazione al finanziamento delle attività dell'Agenzia ambientale.